

VERBALE DI ACCORDO

Addì 10 novembre 2010 in Roma,

tra

FS S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Federtrasporto/Agens

e

le organizzazioni sindacali Fit/Cisl, Filt/Cgil, Ultrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie

preso atto

della situazione di grave crisi che interessa il trasporto merci per ferrovia, come illustrato da Trenitalia – Divisione Cargo nel corso degli specifici incontri sulla materia intervenuti fino alla data odierna, e

tenuto conto

dell'avvenuta piena attuazione, in Italia, del processo di liberalizzazione del trasporto merci in applicazione delle direttive europee in materia e della conseguente necessità di ricercare le soluzioni più opportune per affrontare il mercato competitivo in condizioni di maggiore efficienza,

si conviene quanto segue:

- 1) per consentire una maggiore flessibilità organizzativa ed economicità del servizio di trasporto merci, viene individuato un profilo professionale per il livello professionale E dell'art. 21 del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.4.2003:

Profilo professionale:

Tecnici operativi polifunzionali

Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni previste e/o di qualificate competenze tecniche, possono operare, nell'ambito della stessa prestazione lavorativa, svolgendo attività:

- di manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l'uso di appositi dispositivi, manovra di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari; operano inoltre con autonomia operativa relativamente alla manovra, ai dispositivi di frenatura automatica sulle selle di lancio, nonché attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra;
- operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione;
- tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione;
- di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni, di tradotte su tratti di linea specificatamente autorizzate nonché, previa abilitazione al mezzo di trazione effettuano tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o gli impianti di una stessa località;
- di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza per assicurare l'arresto e l'immobilizzo del treno.

Figure professionali

Tecnico Polifunzionale Cargo

2) a decorrere dal prossimo cambio orario di dicembre 2010 il modulo di equipaggio treno nella Divisione Cargo di Trenitalia sarà così articolato, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti:

- a) Modulo di equipaggio misto composto da: un Macchinista e un Tecnico Polifunzionale Cargo di cui al precedente punto 1.

Il suddetto modulo di equipaggio misto opererà su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R, in linea con quanto contenuto nell'Allegato B all'accordo programmatico del 15.5.2009, e svolgerà le attività di seguito indicate:

- a.1) attività del Macchinista: quelle previste dalla declaratoria di cui all'art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16 aprile 2003;
- a.2) attività del Tecnico Polifunzionale Cargo: assicurare negli Impianti di origine e destinazione dei treni ed in corso di viaggio in caso di emergenza, le operazioni di aggancio/sgancio locomotive, posizionamento e ritiro dei fanali di coda, prova freno, operazioni di manovra, di formazione treno e verifica; assicurare l'arresto e l'immobilizzo del treno in caso di emergenza.

- b) Modulo di equipaggio composto da due Macchinisti:

Tale equipaggio, oltre a quanto previsto al precedente punto 2.a.1), svolgerà la propria attività come di seguito indicato, **nell'ambito dei raccordi previsti dal PIR e fatta esclusione per le operazioni di manovra:** *INTERNO QUANDO NON E' PRESENTE ALTRO PERSONALE DEL T.F.*

- b.1) assicurare le prestazioni accessorie al proprio treno svolgendo le attività di aggancio/sgancio locomotiva, e/o apposizione/recupero fanali di coda, e/o prova freno, e/o formazione treno (modulo B). A tali fini si conferma che sui mezzi di trazione interessati saranno garantite le dotazioni antinfortunistiche necessarie. *E LOGISTICHE*

- 3) Nel rispetto delle precedenti condizioni operative, fermo restando quanto disciplinato dalle norme vigenti per le parti non indicate nel presente verbale, ~~che saranno oggetto di revisione tra le parti nell'ambito del già programmato rinnovo contrattuale~~, le modalità di utilizzazione del personale componente i suddetti moduli di equipaggio treno avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Modulo di equipaggio misto, **utilizzabile solo per i servizi programmati nella fascia oraria 5.00-24.00:**

o Macchinista:

- Lavoro giornaliero: 8 ore e 30 minuti di prestazione massima giornaliera comprensive della pausa per refezione,
- Servizio di condotta: il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva;

o Tecnico Polifunzionale Cargo:

- l'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 36 ore;
- la durata massima della prestazione giornaliera per le attività a terra, nei casi di copresenza a bordo, è pari a 9 ore. *+ i servizi a terra anche*

- b) Modulo di equipaggio con due Macchinisti:

A decorrere dal prossimo cambio orario di dicembre 2010, tutte le flessibilità di orario previste per i servizi merci ai punti 2.6.1, 2.6.3, (2.8.1, 2.8.2, 2.10.1, 2.10.2, 2.13.3 dell'art. 22 del CCNL AF ed ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2

del Cambio Orario
dell'art.14 dell'Accordo di confluenza del 16.4.2003, sono rese immediatamente esigibili per tutti i servizi della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.A.. ~~DAL 1. FLESSIBILITÀ~~
Inoltre, ai sensi dell'ultimo capoverso del punto 2.11 dell'art. 22 del CCNL AF, si conviene, a decorrere dallo stesso cambio orario di dicembre 2010, di fissare in 380 ore il limite annuo di prestazione lavorativa giornaliera resa nella fascia oraria 24.00-5.00.

Tali flessibilità di orario, ove utilizzate nella programmazione dei servizi di Divisione Cargo, daranno titolo alla corresponsione delle corrispondenti indennità per flessibilità dell'orario fissate all'art. 78 del CCNL AF.

4) Trattamento economico:

a) Macchinista (equipaggio misto):

con riferimento all'art. 34, punto 8.3 (Tabella A) dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, per il personale di Macchina in servizio nel modulo ad Equipaggio misto di cui al precedente punto 2.a.1), verrà riconosciuta la parte variabile dell'Indennità di Utilizzazione Professionale:

- aggiungendo € 4,20 all'importo delle indennità orarie previste per la condotta a doppio agente;
- aggiungendo € 0,19 all'importo previsto per l'indennità chilometrica.

b) Macchinista (nell'equipaggio con due macchinisti):

ai Macchinisti che operano nell'equipaggio composto da due Macchinisti di cui al precedente punto 2.b.1) verrà riconosciuta, in aggiunta all'importo fisso mensile della IUP, un'indennità giornaliera per attività polifunzionale pari a € 2,64.

c) Tecnico Polifunzionale Cargo:

- la misura del Salario Professionale (art. 67, CCNL AF) è fissata in € 131,49 mensili;
- la misura dell'Indennità di Utilizzazione Professionale è fissata in complessivi € 151,26 mensili, comprensivi degli incrementi di cui al punto 8.2 dell'art. 34 dell'Accordo di Confluenza FS del 16 aprile 2003;
- per i lavoratori provenienti dalla figura professionale di Tecnico di Manovra e Condotta la IUP fissa mensile di € 68.69, eventualmente in godimento ai sensi del punto 8.1 del ripetuto art. 34 dell'Accordo di confluenza, è confermata;
- nel caso di utilizzazione nell'equipaggio misto di cui al precedente punto 2.a), al personale di questa figura professionale verrà riconosciuto il compenso per assenza dalla residenza di cui al punto 2.1 dell'art. 72 del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.4.2003. **Nei casi eccezionali in cui non sia possibile il rientro in residenza, al personale di questa figura professionale verrà riconosciuta l'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 72 del CCNL AF;**
- ai lavoratori inquadrati nella figura professionale di Tecnico Polifunzionale Cargo verranno inoltre confermati gli importi degli EDR riconosciuti ai medesimi in applicazione dell'art. 30 dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003.

5) Trattamento previdenziale:

le parti convengono che, ad integrazione di quanto previsto nell'accordo nazionale del 25.11.2004 relativo all'individuazione dei limiti di età e di servizio conseguenti alla nuova classificazione professionale introdotta con l'art. 21 del CCNL AF del 16.4.2003, per la figura professionale di Tecnico Polifunzionale Cargo, di cui al precedente punto 1, i limiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono fissati in 58 anni di età e in 25 anni di servizio, in quanto tali limiti risultano essere quelli attribuiti alle figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta e Tecnico Formazione Treno le cui attività sono trasferite in via prevalente nella figura polifunzionale in questione.

- 6) Con riferimento alla complessiva riorganizzazione delle attività della Divisione Cargo, sulla base dello scenario di riferimento illustrato nel corso degli specifici incontri in materia, al fine di ricercare soluzioni condivise all'organizzazione del lavoro necessaria per gestire in condizioni competitive il trasporto merci per ferrovia effettuato da Trenitalia S.p.A., le parti convengono di proseguire il confronto a partire dal corrente mese di novembre. Tale tavolo di confronto prevede incontri bimestrali per valutare l'andamento del servizio ed individuare le azioni eventualmente necessarie per migliorare il posizionamento competitivo della Divisione Cargo.

Per FS S.p.A.

Per le OO.SS.:

FIT/CISL

Per TRENITALIA S.p.A.

FILT/CGIL

Per Federtrasporto/Agens

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie